

## IL RUOLO DEL LAUREATO IN SCIENZE MOTORIE

In molti laureati in scienze motorie o diplomati ISEF, all'atto della promulgazione della legge 27/06 di conversione del decreto 5 dicembre 2005 n.250, hanno salutato con un sospiro di sollievo la tanto agognata equiparazione realizzata dalla norma tra laurea in scienze motorie e laurea in fisioterapia, subordinatamente alla frequenza certificata di un corso di preparazione su paziente da istituire presso le università con decreto ministeriale.

Probabilmente altrettanti non immaginavano che il decreto ministeriale atteso non sarebbe mai arrivato e che anzi, a livello legislativo, si sarebbe cercato il modo di abrogare questa equipollenza.

La norma incriminata è l'articolo 1 septies del decreto citato il quale recita testualmente che : "Il diploma di laurea in scienze motorie è equipollente al diploma di laurea in fisioterapia, se il diplomato abbia conseguito attestato di frequenza ad idoneo corso su paziente, da istituirsi con decreto ministeriale, presso le università".

La norma è attualmente ancora in vigore in quanto, l'espressa abrogazione paventata ormai da anni non è ancora intervenuta ma di fatto, rimane comunque lettera morta poiché mai è stato emanato il decreto ministeriale di istituzione dello specifico corso universitario finalizzato all'equiparazione dei titoli di fisioterapista e laureato in scienze motorie, né all'orizzonte se ne intravede la prossimità.

Allo stato attuale infatti, dopo numerose sedute della commissione Cultura alla camera e successivi passaggi alla 7° commissione permanente al Senato dove è in discussione, il nuovo testo approvato ed attualmente al vaglio quale testo base prevede un'abrogazione della precedente norma attraverso però una presa di posizione di compromesso che favorisce i laureati in scienze motorie nell'accesso alla facoltà di fisioterapia ma costringendoli comunque a conseguire questo ulteriore titolo al fine di praticare le attività per le quali è richiesta una qualifica a carattere medico e comportanti una attiva manipolazione con finalità curativa sul soggetto paziente.

Recita infatti il nuovo articolo: "L'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è abrogato.

Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute e con il previo parere del Consiglio universitario nazionale, ai fini del conseguimento della laurea in fisioterapia per i laureati e gli studenti iscritti ai corsi di laurea in scienze motorie, sono definiti:

- a) la disciplina del riconoscimento dei crediti formativi;
- b) l'accesso al corso universitario in fisioterapia, nei limiti dei posti complessivamente programmati in relazione al fabbisogno previsto, previo superamento della prova di selezione;
- c) la disciplina dello svolgimento del periodo di formazione e tirocinio sul paziente”.

Stante l'indirizzo legislativo sopra prospettato, che non prevede la proposizione di un riconoscimento della professionalità dei laureati in scienze motorie o l'istituzione di un ordine specifico attraverso il quale riservare determinate attività solo agli iscritti ma la mera facilitazione del conseguimento del titolo di fisioterapista, in attesa che si delinei con certezza lo scenario normativo, analizziamo allo stato degli atti quali sono gli spazi di attività nei quali è legittimo l'intervento del laureato in scienze motorie o del diplomato Isef, e quali potrebbero essere le prospettive di sviluppo di questa professionalità in un sistema di collaborazione e programmazione coordinata e non alternativa con i fisioterapisti.

Innanzitutto è bene chiarire che, non essendoci alcun esplicito inquadramento normativo a livello nazionale di individuazione della professionalità e dell'attività specifica praticabile da parte del laureato in scienze motorie, molto sfumati risultano i confini operativi tra il lecito esercizio o l'abuso della professione di fisioterapista che in concreto spesso viene a realizzarsi.

Sulla base di ciò, nell'individuazione di una pur sottile demarcazione tra gli ambiti di operatività può venirci incontro l'analisi della disciplina normativa esistente invece in riferimento alle professionalità per legge riservate ai fisioterapisti in quanto operatori sanitari.

Le attività che per legge sono deputate alla specifica professionalità del fisioterapista infatti, sono espressamente indicate all'interno del D.M.741/94 secondo cui il fisioterapista è l'operatore sanitario in possesso del diploma universitario abilitante, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, conseguenti a eventi patologici di varia natura, congenita od acquisita, e pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali.

In riferimento alla professionalità dello scienziato motorio invece, abbiamo rinvenuto un riferimento all'interno della legge regionale della Liguria del 7.12.2006 n.41 che all'art.46 riconosce “ l'esercizio professionale dei laureati in scienze motorie delle attività motorie e sportive nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private sia ai fini del mantenimento della migliore efficienza fisica nelle differenti fasce d'età e nei confronti delle diverse abilità, sia ai fini di socializzazione e prevenzione”.

Anche la legge regionale della Calabria n.8 del 2010 utilizza la medesima definizione delle professionalità qui in analisi ma l'articolo in questione, il 38 è stato abrogato subito dopo ai sensi del decreto del presidente della giunta regionale n.4 del 24 agosto 2010.

Prendendo le mosse da queste definizioni normative comprendiamo subito come, nei fatti la realtà della fisioterapia e della riabilitazione non è fatta di bianco e nero ma di tante gradazioni di grigio in cui le varie professionalità che orbitano attorno al mondo della riabilitazione motoria cooperano, si sovrappongono e si integrano tra di loro e tutto si gioca sull'utilizzo di terminologie di poco differenti l'una dall'altra.

Sicuramente, l'esistenza di un riconoscimento della professionalità dei laureati in scienze motorie, sia pure per il tramite di una norma regionale che però apre le porte delle strutture sanitarie e sociosanitarie sia pubbliche che private ad un operatore che sanitario non è, e che non è neanche "protetto o professionalizzato" dall'iscrizione in un apposito albo, rappresenta sicuramente un valore aggiunto indicativo e rilevante anche per quanto riguarda l'individuazione dello spazio di attività nel quale il laureato in scienze motorie può esercitare la sua abilità.

In linea di massima lo scienziato motorio si occupa di soddisfare il benessere del soggetto attraverso l'attività motoria e sportiva, ha competenze relative alle caratteristiche funzionali del muscolo ed alle corrispondenti tecniche di allenamento sviluppando competenze sia relative all'attività educativa al gesto sportivo che a livello ergonomico generale.

Come evidente si tratta di competenze estremamente vaste che possono però ben collocarsi in posizione post-fisioterapica in un completo programma di riabilitazione e funzionalità motoria.

I campi di azione delle due professionalità infatti, non sono nettamente contrastanti ma adiacenti fra loro e le singole professionalità si realizzano pienamente proprio in un'ottica di cooperazione e affiancamento nell'attività.

Il campo della riabilitazione infatti oggi, può essere inteso come il connubio tra due fasi consequenziali e tecnicamente adiacenti, vale a dire durante la prima fase, determinata dal periodo di convalescenza del paziente che ha subito un trauma all'apparato locomotore e che necessita di un ripristino anatomico-funzionale e di manipolazioni dirette sul soggetto attraverso anche la pratica di terapie strumentali quali laserterapia, ultrasuoni (tipicamente mediche), spetta alla fisioterapia clinica, di competenza del fisioterapista mentre la seconda fase che chiameremo di recupero funzionale attivo, spetta al laureato, esperto in scientificità del movimento che si occuperà, del recupero totale delle abilità perse ed in rapporto all'ambiente sociale che lo circonda. E' naturale che vi sarà un momento in cui i due campi non saranno così nettamente chiari ma è in quel

esatto momento che i due professionisti dovranno collaborare per passarsi il "testimone" che renderà vincente il loro operato.

Il ruolo del laureato in scienze motorie assume una maggiore tutela e valenza se prestato all'interno di una struttura organizzata dove si troverebbe ad operare in un gruppo di lavoro e sotto la responsabilità di un direttore sanitario medico che lo guida nella specifica attività necessaria a fini riabilitativi e di mobilità, limitando o rendendo quasi nullo anche il rischio di configurazione del reato di abuso .

Oltre all'ambito riabilitativo, è sicuramente di competenza del laureato in scienze motorie la generale attività di prevenzione delle malattie dell'apparato locomotore cominciando dall'età evolutiva in avanti, oltre allo sviluppo e alla maturazione della pratica e del gesto sportivo in se che possono avvenire senza il bisogno di un intervento manuale diretto sul paziente.

I profili professionali analizzati possono allora considerarsi distinti, uno a carattere sanitario e l'altro rieducativo alla motricità, senza necessità di trasformare in sanitaria una professione che sanitaria non è e che non deve necessariamente esserlo per poter avere uno sbocco lavorativo.

Il vero limite della professionalità del laureato in scienze motorie non è la tutela offerta ai fisioterapisti in quanto operatori sanitari, ma al contrario l'assoluta assenza di ufficiali riconoscimenti e tutele specifiche per gli scienziati motori che spesso vedono invaso il proprio spazio di attività faticosamente individuato da parte di operatori che, avendo semplicemente ottenuto dei riconoscimenti per corsi professionali di durata mensile se non giornaliera, si trovano ad avere le medesime possibilità professionali di un laureato con specifiche e necessarie competenze, tolta ovviamente la strada della professione didattica per la quale necessità comunque una laurea.

Ultimo intervento ufficiale in proposito è del maggio 2010 da parte del Vice Ministro Fazio il quale ha dichiarato che si rende disponibile ad inserire i laureati in Scienze Motorie nel piano sanitario nazionale 2010-2011 come operatori sia nel mantenimento della salute del cittadino che nella prevenzione tramite il movimento, ha altresì incaricato il Direttore Generale responsabile del Dipartimento professioni sanitarie dott. Leonardi di organizzare un tavolo tecnico con i Fisioterapisti per concordare le competenze del Laureato in Scienze Motorie e definire, in particolar modo, il momento in cui lo stesso può iniziare il suo l'intervento in un concetto di lavoro di squadra.

Invece di ricercare l'equipollenza tra le professionalità dei fisioterapisti e degli scienziati motori come normativamente si sta cercando di fare, sarebbe allora più opportuno uno sforzo nel senso di istituire un riconoscimento formale per queste professionalità al fine di tutelare le prospettive di coloro che hanno scelto di essere laureati in scienze motorie e non fisioterapisti, e impedire che si realizzino

sia in un senso che in un altro le purtroppo frequenti situazioni di abuso di professione sanzionate penalmente dall'ordinamento.